



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI
Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI
Componente
- Cons. Paolo GIUSTI
Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI
Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge 131/2003;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Graziella DE CASTELLI;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle Autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota n. 241 del 17 ottobre 2007, pervenuta in data 22 ottobre 2007, una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 131/2003 del 6 ottobre 2007 formulata dal Sindaco del Comune di Piteglio (Pt) che ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e quindi non è sottoposto alle regole del patto di stabilità interno. Il comune fa presente che nel corso del corrente esercizio un dipendente cesserà il rapporto di lavoro per mobilità presso un'altra amministrazione e chiede pertanto se è possibile ricoprire il posto che si renderà vacante.

CONSIDERATO

2. La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo ed anche sotto il profilo oggettivo in quanto da un lato le disposizioni della legge finanziaria 2007, finalizzate al contenimento della spesa degli enti locali, risultano dettate nel presupposto che esse costituiscano principi fondamentali di coordinamento per la finanza pubblica e, dall'altro, può ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica, quantomeno nell'ampia nozione suggerita dai contenuti della Convenzione citata nelle premesse.

3. Nel merito, va considerato che la legge finanziaria 2007 ha introdotto una disciplina diversa fra gli enti locali soggetti e non soggetti alle regole del patto di stabilità interno. In particolare, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'art. 1, comma 562 stabilisce un vincolo di contenimento, nel senso che per gli enti locali non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004, e all'interno di tale limite inderogabile di spesa, le nuove assunzioni di personale possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente, ivi compreso il personale oggetto di processi di stabilizzazione di cui al comma 558.

4. Il legislatore, nel disciplinare in modo puntuale la materia, ha dettato vincoli specifici sia per le assunzioni e sia per le spese, al fine di fissare regole nei confronti dei diversi soggetti tenuti a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per cui nel caso in cui gli enti si trovino nelle due condizioni previste dalla norma possono operare le proprie scelte con l'assunzione di personale o la stabilizzazione del personale esistente.

5. Il Comune di Piteglio dichiara di aver ridotto di due unità il numero del personale dipendente nell'anno 2005 e che la spesa del personale riferita all'anno 2007 risulta inferiore del 16% rispetto alla corrispondente spesa dell'anno 2004, per cui, in base alla vigente normativa, al quesito posto dovrebbe darsi sta negativa in quanto in base alle norme citate non risultano realizzate le due condizioni poste dal legislatore in quanto le cessazioni di personale non ineriscono all'esercizio precedente.

6. La Sezione tuttavia considera che il meccanismo limitativo adottato dal legislatore intende anche tenere conto delle esigenze funzionali degli enti ai quali precedenti disposizioni hanno impedito di assumere personale. In quest'ottica, considerato che la base di riferimento per il contenimento della spesa di personale è l'anno 2004, la prevista possibilità di procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell'anno precedente, si presta ad essere interpretata estensivamente, nel senso che,

fermo restando il limite generale della spesa di personale, sussiste la possibilità di coprire il posto che si renderà vacante se l'ente ha registrato a partire dall'anno 2004 cessazioni di precedenti rapporti di lavoro. In tale senso si è espressa la Sezione Regione Lombardia con deliberazione n. 28/2007 a seguito di concorde parere espresso dal Coordinamento delle Sezioni Regionali della Sezione delle Autonomie.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n. 241/2007.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali per la Toscana e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Piteglio (PT) e al Presidente del relativo Consiglio Comunale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 19 Novembre 2007.

Il Presidente
Francesco BATTINI

Il Relatore
Graziella DE CASTELLI

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2007

Il Direttore della segreteria
Pier Domenico Borrello

6. Il Comune di Sambuca Pistoiese intende procedere alla stabilizzazione della figura di architetto assunto con contratto ai sensi dell'art. 110 del TUEL pur non avendo registrato alcuna cessazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell'anno 2006 e non prevedendo cessazioni per il corrente anno 2007.

Tale stabilizzazione non è pertanto resa possibile dal testuale riferimento operato dalla norma citata al personale di cui al comma 558.

- a) premesso che il Comune ha la proprietà di 7.456.760 azioni di una società partecipata, della quale ulteriori azioni sono di proprietà della Regione Toscana e 100 azioni della società stessa, si chiede quali norme, tra quelle legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) siano nella fattispecie applicabili in materia di attribuzione dei compensi a favore dei presidenti e componenti il Consiglio di Amministrazione di società partecipate”.
- b) “premessi l'amministratore delegato della società medesima svolge anche i compiti di direttore generale sulla base di un contratto a tempo determinato che fissa un compenso riferito indistintamente ad ambedue le funzioni, si chiede se all'intero compenso sia applicabile la regola dell'onnicomprendività e se sia necessario distinguere la remunerazione delle due funzioni svolte”.

3. Nel merito, va considerato che la legge finanziaria 2007, attraverso più commi dell'articolo 1, definisce la misura massima dei compensi che possono essere corrisposti ai presidenti e ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate da enti locali (se non quote in borsa) operando, in funzione delle diverse composizioni delle partecipazioni azionarie le seguenti distinzioni:

- nel caso in cui la società sia posseduta totalmente da un solo ente locale (cfr. anche circolare 13 luglio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è applicabile il comma 725 ;
- se la società a totale partecipazione pubblica appartiene ad una pluralità di enti locali è applicabile invece il comma 726 ;

- se la società è a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti (pubblici o privati) è infine applicabile il comma 728 (cfr.circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri) .

Parrebbe da ciò discendere che nel caso di specie possa e debba applicarsi il comma 728, sennonchè l'art. 1, comma 730, della stessa legge, stabilisce che le regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano debbono adeguare la disciplina dei compensi e il numero degli amministratori delle società da esse partecipate ai principi contenuti nei commi da 725 a 735.

Sia in funzione di tale specifica disposizione, sia considerando che la partecipazione del comune non è tale da garantirgli la maggioranza azionaria (e da responsabilizzarlo per la fissazione dei compensi in argomento), ritiene la Sezione che non siano nella specie applicabili i commi da 725 a 728 della legge finanziaria e che una determinazione dei compensi coerente agli indirizzi di coordinamento della legge finanziaria compete ad una legge regionale, il cui disegno risulta d'altronde in fase di avanzata predisposizione.

Resta demandata alla prudente valutazione dei soggetti interessati l'opportunità, in attesa della legislazione regionale, di concordare in via prudenziale una rideterminazione dei compensi, tenuto conto che la data di decorrenza presa in considerazione dalla legge finanziaria 2007 è quella del 1° gennaio 2007 anche come specificato nella ricordata circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Relativamente al secondo dei due quesiti posti, mentre indubitabile ne risulta l'ammissibilità dal punto di vista soggettivo, a conclusione diversa si perviene valutandone l'ammissibilità sotto il profilo oggettivo. Seppur in un contesto che consente alla Sezione, in coerenza con i contenuti della Convenzione ricordata in premessa, di intendere in modo assai ampio il requisito dell'attinenza alla materia contabile, preteso dalla legge per l'ammissibilità del quesito, corrisponde infatti ad orientamenti consolidati l'impossibilità di esprimere pareri sull'applicazione di discipline normative di carattere sostanziale, del tutto estranee all'ambito proprio della materia contabile.

Tale condizione per l'appunto caratterizza il secondo dei quesiti posti, ciò che rende pro – parte inammissibile, oggettivamente, la relativa richiesta di parere.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota n.208 del 9 luglio 2007.